



Pronto, avvocato?
Risponde l'ufficio legale Anaa Assomed

Quali sono le novità introdotte dal Decreto Rilancio sui congedi speciali Covid per genitori con figli minori?



L'articolo 72 del "Decreto Rilancio", (in fase di conversione in Parlamento al momento in cui si scrive) intervenendo sull'articolo 24 del decreto "Cura Italia", ha esteso a 30 giorni la durata massima del congedo parentale (c.d. congedo covid) introdotto in favore dei lavoratori dipendenti con figli minori fino a 12 anni di età.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Tale periodo di congedo, fruibile in via continuativa o frazionata fino al 31 luglio 2020, è retribuito al 50% ed è coperto da contribuzione figurativa. Nel settore pubblico, a differenza di quello privato, l'erogazione dell'indennità e le modalità di fruizione del congedo sono sempre definite dall'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rap-

porto di lavoro. Il decreto rilancio ha incrementato a 2.000 euro l'importo massimo complessivo del voucher baby-sitting riconosciuto, per il personale sanitario, in alternativa al suddetto "congedo Covid", prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi educativi all'infanzia. Sul punto, l'INPS con circolare n. 44/2020 ha precisato che nell'ipotesi in cui all'interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d'età previsto dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore.

Un'ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità per i lavoratori dipendenti con figli fino a 16 anni (in precedenza tale possibilità era prevista solo per i figli di età compresa tra i 12 ed i 16) di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa e con divieto di licenziamento per l'intero periodo di sospensione dei servizi scolastici ed educativi.

Sono titolare della legge 104 per l'assistenza a persona con handicap, quanti giorni di permessi mensili posso disporre nei mesi di maggio e giugno?

Il c.d. "Decreto Rilancio" (D.L. n. 34/2020 - in fase di conversione in Parlamento al momento in cui si scrive) ha esteso anche ai mesi di maggio e giugno 2020 il beneficio introdotto dall'art. 24 del decreto "Cura Italia" (previsto inizialmente per i mesi di marzo e aprile 2020), che incrementa di ulteriori complessive dodici giornate, il numero dei giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari con handicap grave (art. 33, co. 3, L. 104/92). I predetti dodici giorni ulteriori, da fruirsi nei me-

si di maggio e giugno 2020 si aggiungono ai 3 giorni di permesso mensile già previsti in via ordinaria dall'articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, così portando l'ammontare complessivo a 18 giorni, fruibili nei mesi citati.

La stessa normativa, ribadisce che il beneficio in questione è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Sono ancora sospesi i congedi ordinari per il personale sanitario?

A decorrere dallo scorso 18 maggio, non trova più applicazione la disposizione limitativa contenuta nell'art. 1, lett. r) del Dpcm 26 aprile 2020, secondo cui "sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale" (disposizione abrogata dall'art. 11, DPCM 17.5.2020).

Pertanto, attualmente, il personale sanitario può regolarmente fruire delle ferie secondo le disposizioni contrattuali e nel rispetto dei principi di legge che regolano l'istituto.

Al riguardo, la contrattazione collettiva della dirigenza medica e sanitaria stabilisce che "...le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, te-

nuto conto delle richieste del dirigente..." (art. 33, co. 9, Ccnl 19.12.2019).

Inoltre è previsto che "In relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell'obbligo scolastico, nel periodo 15 giugno- 15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (art. 33, co. 9bis).

Resta ferma la regola generale, secondo cui, in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo (art. 33, co. 12, Ccnl 19.12.2019).